



Servizio Bilancio



Documento n. 4 - 2025

**Dossier sui profili di finanza pubblica locale riguardanti i Comuni
in Sicilia**

**Nota di lettura al disegno di legge 738/Stralcio I Comm ter/A
"Norme riguardanti gli enti locali"**

Aggiornamento al testo approvato dalla I Commissione per l'Aula

XVIII Legislatura – 23 aprile 2025



Il Servizio redige documenti sui disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Bilancio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884 - mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

SOMMARIO

SOMMARIO	2
PREMESSA	3
GLI EQUILIBRI FINANZIARI NEI COMUNI IN SICILIA	4
LE ENTRATE E LE SPESE DEI COMUNI SICILIANI DAI BILANCI CONSUNTIVI	7
I TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA VERSO I COMUNI	13
ARTICOLATO	16
ARTICOLO 1 (MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI CONTROLLI SOSTITUTIVI NEGLI ENTI LOCALI)	17
ARTICOLO 2 (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30)	18
ARTICOLI 3, 4 E 7 (GETTONI DI PRESENZA, ELEZIONE DI DUE VICEPRESIDENTI E CONSIGLIERE COMUNALE SUPPLENTE)	19
ARTICOLO 5 (VARIAZIONI INDENNITÀ NUOVI DATI CENSIMENTO ISTAT)	19
ARTICOLO 9 (NORME RIGUARDANTI I COMUNI IN DISSESTO FINANZIARIO O CON PIANI DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO)	20
ARTICOLO 10 (NORME PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DOCUMENTALI DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI DELLA SICILIA)	20
ARTICOLO 11 (RIMBORSO SOMME DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE)	21
ARTICOLO 12 (FINANZIAMENTI PER OPERE AVENTI FINALITÀ CULTURALI)	21
ARTICOLO 13 (TAGLIANDO ANTIFRODE)	22
ARTICOLO 17 (TRASFERIMENTO DI TRATTI DI DEMANIO IDRICO FLUVIALE E DEMANIO MARITTIMO)	22

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	738/Stralcio I Comm ter/BIL (testo pronto Aula)
Titolo	“Norme riguardanti gli enti locali”
Iniziativa	Parlamentare
Commissione di merito	Affari istituzionali
Relazione tecnica	SI

PREMESSA

La presente nota di lettura riguarda i profili finanziari del disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 738/Stralcio I Comm ter nel testo approvato per l'Aula dalla Commissione di merito, dopo il parere espresso dalla Commissione bilancio. La nota, pertanto, aggiorna i contenuti del Documento n. 3-2025 pubblicato dal Servizio bilancio e relativo al testo trasmesso alla Commissione 'Bilancio', secondo l'iter appresso descritto.

Il disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 738/Stralcio I Comm ter recante “Norme riguardanti gli enti locali”, è stato formulato dai componenti della Commissione 'Affari Istituzionali' nella seduta dell'11 febbraio 2025 come disegno di legge autonomo ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del Regolamento interno; in particolare il disegno di legge è stato predisposto sulla base degli emendamenti al disegno di legge 738 trasmessi alla I Commissione dalla Presidenza dell'Assemblea in data 5 febbraio 2025, a seguito di quanto comunicato nella seduta d'Aula n. 152 del 29 gennaio 2025.

Ultimati i lavori in seno alla Commissione di merito, il testo legislativo è stato trasmesso alla Commissione Bilancio in data 11 marzo 2025 per il parere sulla copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 65, comma 7, del Regolamento interno. Tale parere è stato espresso nella seduta n. 153 del 16 aprile 2025. Successivamente la Commissione 'Affari Istituzionali' ha approvato con modifiche - e trasmesso all'aula - il disegno di legge nella seduta del 16 aprile 2025.

Al fine di supportare il dibattito parlamentare sul disegno di legge in questione, prima di passare in rassegna gli articoli, il presente dossier offre un sintetico quadro sulla finanza pubblica locale afferente ai Comuni in Sicilia, volto a rappresentare i principali aspetti concernenti gli equilibri di bilancio, le entrate e le spese.

GLI EQUILIBRI FINANZIARI NEI COMUNI IN SICILIA

La Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei conti, nella sua recente "Indagine referto sulla finanza locale siciliana 2024" (Delibera n. 319/2024/GEST) e la Banca d'Italia, nell'ultimo rapporto annuale "L'economia della Sicilia" del 2024, sono concordi nell'affermare che le condizioni finanziarie dei comuni siciliani, seppur in miglioramento negli ultimi anni, sono fragili e costituiscono un caso del tutto peculiare a livello nazionale. Nel 2022, infatti, come si evince dalla seguente tabella, la parte disponibile positiva degli enti in avanzo è aumentata rispetto all'anno precedente, mentre si è ridotta la parte disponibile negativa degli enti in disavanzo, seppure con qualche differenziazione a seconda della classe a cui appartiene il comune, evidenziando come ad avere un miglioramento siano soprattutto i comuni con popolazione oltre i 60.000 abitanti.

Tab. 1 Risultato di amministrazione Comuni al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2021
(valori in milioni di euro)

Risultato di amministrazione comuni al 31 dicembre 2022								
	Totale risultato di amministrazione	Parte accantonata	Parte vincolata	Parte destinata agli investimenti	Parte disponibile* positiva - Avanzo	(Avanzo procapite)	Parte disponibile* negativa - Disavanzo	Disavanzo procapite
Comuni	5.153	5.240	987	118	133	113	-1.325	-465
fino a 5.000 abitanti	572	476	103	21	64	238	-93	-563
5.001-20.000 abitanti	1.087	1.108	177	26	41	102	-265	-564
20.001-60.000 abitanti	1.812	1.798	259	53	25	57	-322	-402
oltre 60.000 abitanti	1.683	1.858	449	18	3	47	-645	-457
Risultato di amministrazione comuni al 31 dicembre 2021								
	Totale risultato di amministrazione	Parte accantonata	Parte vincolata	Parte destinata agli investimenti	Parte disponibile* positiva - Avanzo	(Avanzo procapite)	Parte disponibile* negativa - Disavanzo	Disavanzo procapite
Comuni	4.510	4.905	843	121	101	108	-1.460	-482
fino a 5.000 abitanti	472	421	69	18	48	195	-85	-486
5.001-20.000 abitanti	1.024	1.070	163	34	35	96	-278	-539
20.001-60.000 abitanti	1.464	1.574	194	48	16	67	-369	-401
oltre 60.000 abitanti	1.550	1.839	416	21	1	13	-728	-513

*Per quota disponibile, si intende la differenza tra il risultato di amministrazione e le tre componenti (cioè la quota accantonata, la quota vincolata e la parte destinata agli investimenti). Nel caso in cui quest'ultima componente sia positiva (negativa), si avrà un avanzo (disavanzo) di bilancio

Fonte: Banca d'Italia Rapporto annuale 2024 "L'economia della Sicilia"

I dati rappresentati nella seguente tabella, a conferma di quanto detto, evidenziano come i comuni in avanzo dal 2021 al 2022 sono aumentati, passando dal 49,2% al 54,7%, del totale dei comuni, mentre sono diminuiti quelli in disavanzo elevato,

passando dal 34,2% al 25,8%. Secondo la Banca d'Italia, l'incremento è ascrivibile alle maggiori disponibilità di cassa legate a *"trasferimenti, a interventi a favore degli enti in difficoltà finanziarie e ad anticipazioni connesse con la realizzazione del PNRR"* (considerato che l'art. 9, comma 6, del DL 152/2021 ha previsto la possibilità di anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori pari al 10 per cento delle risorse per i progetti a valere sul PNRR). Tuttavia tali dati, seppur evidenziano un miglioramento, rappresentano una situazione per i comuni siciliani peggiore rispetto ai comuni delle altre regioni a statuto speciale. Solo nel 2022, se consideriamo tutte le regioni a statuto speciale, la percentuale dei comuni in avanzo sale all'87,6% e quella con disavanzo elevato scende al 6,8%.

Tab. 2 Percentuale comuni in avanzo, disavanzo moderato e disavanzo elevato al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2021 (valori in milioni di euro)*

	Avanzo		In disavanzo moderato		In disavanzo elevato	
	Sicilia	RSS	Sicilia	RSS	Sicilia	RSS
2022	54,7	87,6	19,5	5,6	25,8	6,8
2021	49,2	86	16,6	5	34,2	9

* In avanzo sono i comuni con parte disponibile positiva o nulla del risultato di amministrazione. – In disavanzo moderato sono i comuni con parte disponibile del risultato di amministrazione negativa e risultato di amministrazione capiente rispetto alla somma dell'FCDE e del FAL. – In disavanzo elevato sono i comuni con risultato di amministrazione negativo o con parte disponibile del risultato di amministrazione negativa e risultato di amministrazione incapiente rispetto alla somma dell'FCDE e del FAL.

Fonte: Banca d'Italia Rapporto annuale 2024 "L'economia della Sicilia"

Al fine di dare ulteriori elementi sulla situazione finanziaria dei comuni, rilevanti sono i dati sui comuni in piano di riequilibrio o in dissesto. In particolare, gli enti locali siciliani, alla data del 31 dicembre 2024, nei quali la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è in istruttoria o in gestione sono 36, tra cui le città di Palermo e Messina.

Gli enti siciliani che al 31 dicembre 2024 si trovano in stato di dissesto risultano 69, di cui 15 (Aliminusa, Balestrate, Campobello di Mazara, Castiglione di Sicilia, Licata, Menfi, Monforte san Giorgio, Pace del Mela, Pozzallo, Raddusa, Roccalumera, Roccella Valdemone, Scordia, Terme Vigliatore, Villabate) sono stati dichiarati in tale stato nel corso del 2024. Nel 2025 si è aggiunto anche il comune di Modica. Il fenomeno acquisisce una particolare rilevanza se si osserva che, al 31 dicembre 2024, i comuni in dissesto nel territorio siciliano rappresentano circa il 31% dei dissesti complessivi a livello nazionale e che i dissesti avviati nel 2024 in Sicilia sono il 44% di quelli avviati in tutta Italia.

**Tab. 3 Comuni in Sicilia in procedura di riequilibrio finanziario o in dissesto al 31/12
degli anni 2021, 2022, 2023, 2024**

	2021	2022	2023	2024
Enti in piano di riequilibrio al 31/12	44	49	49	36
<i>di cui con procedure avviate nell'anno</i>	11	10	13	3
Enti in dissesto finanziario al 31/12*	47	54	67	69
di cui con dissesti dichiarati nell'anno	8	10	17	15
Totale enti in PRFP e in dissesto	91	103	116	105

Fonte: banca dati IFEL

La Sezione regionale per la Regione siciliana della Corte dei conti nel documento prima citato¹ analizza sette cause principali della crisi finanziaria dei comuni siciliani, così riassumibili :

1. il ritardo nell'approvazione dei documenti contabili rispetto ai termini di legge;
2. la riforma dell'ordinamento contabile, con conseguente necessità di accantonare le somme necessarie negli appositi fondi, al fine di sterilizzare i rischi di ampliamento della spesa in assenza di effettive disponibilità di bilancio;
3. la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti, ma soprattutto in attesa di riconoscimento;
4. la presenza di patologie legate alla gestione della cassa e, in particolare, il ricorso ad anticipazioni del tesoriere continuativo e protratto per un notevole lasso temporale (e per importi consistenti), nonché l'utilizzo per cassa, ex art. 195 del TUEL, comma 2, di fondi a destinazione vincolata, non ricostituiti al 31 dicembre;
5. la strutturale incapacità dell'ente nell'organizzazione e attuazione dell'attività di recupero dei crediti e della riscossione dei tributi e, in particolare, spesso l'assenza di accertamenti e/o riscossioni;
6. sul versante dei residui passivi, l'incapacità di provvedere tempestivamente ai pagamenti;
7. la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati e l'assenza della doppia asseverazione nella nota informativa allegata al rendiconto da parte dei rispettivi organi di controllo.

¹ Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, Indagine referto sulla finanza locale siciliana 2024

LE ENTRATE E LE SPESE DEI COMUNI SICILIANI DAI BILANCI CONSUNTIVI

Le entrate non finanziarie dei comuni (quindi escluse quelle derivanti da attività finanziarie, anticipazioni e per conto terzi o partite di giro) accertate nel 2022² ammontano a 7.226 milioni di euro, con una crescita rispetto all'anno precedente pari al 6,3% (del 6,9% a livello nazionale). Tale crescita è coerente con il trend degli ultimi anni, durante il quale si registrano variazioni incrementative ancora più forti rispetto a quanto avvenuto a livello nazionale; rispetto al 2019, le entrate non finanziarie accertate dei comuni siciliani sono aumentate del 22,8% (+16,5% a livello nazionale), rispetto al 2017 del 35,5% (+25,5% a livello nazionale). Scomponendo tale crescita, si osserva che tra il 2017 e il 2022, nei comuni siciliani, a crescere principalmente sono state soprattutto le entrate in conto capitale (con una variazione incrementativa del 188,5%), con particolare riferimento ai contributi agli investimenti provenienti da altre amministrazioni, e i trasferimenti correnti (con una variazione incrementativa del 41,2%), tra cui spicca la crescita di trasferimenti derivanti da altre amministrazioni pubbliche³. Anche le entrate tributarie, perequative e contributive accertate crescono ma in misura inferiore rispetto alle altre componenti, segnando una variazione tra il 2017 e il 2022 del +9,6%.

Tab. 4 Entrate non finanziarie* accertate dei comuni in Sicilia 2017-2022 (valori in milioni di euro)

VOCI	Entrate (non finanziarie*) ACCERTATE				
	2017	2019	2021	2022	Var % 2017- 2022
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.995	3.206	3.128	3.283	9,6%
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.236	1.277	2.050	1.745	41,2%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	620	674	647	807	30,2%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	482	728	971	1.391	188,5%
TOTALE ENTRATE (non finanziarie)	5.332	5.884	6.796	7.226	35,5%

*Dalle entrate complessive si escludono le entrate derivanti da attività finanziarie, le anticipazioni finanziarie e le entrate per conto terzi o per partite di giro.

Fonte: Proprie elaborazioni da dati ISTAT - Rapporto sulla Finanza Locale 2017, 2019, 2021, 2022

Come sostenuto dalla Banca Italia, in Sicilia *"il gettito riveniente dai tributi comunali è significativamente inferiore alla media nazionale"*, soprattutto per le minori basi imponibili. Tuttavia, a parità di capacità fiscale, il gettito tributario è influenzato anche dalla velocità dei processi di riscossione.

² Si considera il 2022 come ultimo anno di riferimento in quanto è l'ultimo anno in cui è stato pubblicato il Rapporto annuale ISTAT e in quanto è il primo anno per cui l'analisi è sull'intera platea dei comuni siciliani.

³ Tuttavia, si precisa che i trasferimenti correnti crescono nell'arco temporale 2017-2022, ma subiscono una diminuzione se si osserva la variazione tra il 2021 e il 2022

Per tale ragione, è importante confrontare il dato sulle entrate accertate con il dato sulle riscossioni e sulla capacità di riscossione delle entrate di competenza di ciascun anno.

Le entrate (non finanziarie) riscosse complessivamente (quindi sia in conto competenza che in conto residui), nel 2022, sono pari a euro 5.633 milioni. Queste sono cresciute, rispetto al 2017, del 24,7%. Il tasso di crescita delle entrate riscosse è quindi inferiore rispetto a quello delle entrate accertate.

Tab. 5 Entrate non finanziarie* riscosse dei comuni in Sicilia 2017-2022 (valori in milioni di euro)


VOCI	Entrate (non finanziarie*) RISCOSSE				
	2017	2019	2021	2022	Var % 2017-2022
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.452	2.484	2.312	2.639	7,6%
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.236	1.234	1.605	1.674	35,5%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	429	455	460	541	26,3%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	401	438	632	779	94,0%
TOTALE	4.517	4.610	5.009	5.633	24,7%

*Dalle entrate complessive si escludono le entrate derivanti da attività finanziarie, le anticipazioni finanziarie e le entrate per conto terzi o per partite di giro.

Fonte: ISTAT - Rapporto sulla Finanza Locale

Al fine di analizzare lo scarto tra entrate accertate e riscosse un indicatore utile è il tasso di riscossione. Come si evidenzia nel seguente grafico, per il 2022, il tasso di riscossione dei comuni siciliani è stato del 54,9%, mentre a livello nazionale è stato del 69,5%. Si registra, quindi, una forbice tra la capacità di riscossione nazionale e quella regionale, che rispetto al 2017, si è allargata ulteriormente.


Fig. 1 Capacità di riscossione dei comuni in Italia e in Sicilia (valori percentuali - 2017-2022)



Fonte: Proprie elaborazioni da dati ISTAT- Rapporto sulla Finanza Locale 2017, 2019, 2021, 2022

Con specifico riferimento alle entrate tributarie, la capacità di riscossione nei comuni siciliani è pari al 60,8%, mentre a livello nazionale è del 76,4% (circa il 16% in più). Approfondendo specifiche imposte, si osserva come mentre per l'IMU la capacità di riscossione è del 74,9%, per la tassa di smaltimento dei rifiuti e per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la riscossione scende al di sotto del 40%. Inoltre, si evidenzia che le problematiche relative alla capacità di riscossione dei comuni siciliani, non riguardano solo le entrate tributarie, ma anche le altre voci di entrate. Quanto detto è dimostrato dai dati rappresentati nella seguente figura, in cui si riporta la capacità di riscossione sulle entrate 2022 per voce di entrata. Sui trasferimenti correnti, la capacità di riscossione dei comuni siciliani è del 67%, mentre del 77,9% a livello nazionale (circa il 10% in più); per le entrate in conto capitale, che includono i cosiddetti contributi agli investimenti, e che sono stati oggetto del principale incremento negli ultimi anni, la capacità di riscossione per i comuni siciliani è del 38,9%, mentre a livello nazionale del 50,2% (circa l'11% in più). Anche sulle cosiddette entrate extratributarie (riguardanti tra l'altro la vendita di beni e di servizi e le entrate derivanti dalla repressione degli illeciti) c'è un rilevante scarto tra la capacità di riscossione dei comuni siciliani e nel complesso a livello nazionale: in Sicilia è del 43,5%, mentre a livello nazionale del 65,4%.

Fig. 2 Capacità di riscossione dei comuni in Italia e in Sicilia per voce di entrata (anno 2022)



Fonte: Proprie elaborazioni da dati ISTAT- Rapporto sulla Finanza Locale 2017, 2019, 2021, 2022


Attraverso l'analisi di alcuni indicatori è possibile pervenire a importanti conclusioni sulla struttura della finanza pubblica locale dei comuni siciliani. Uno di questi indicatori riguarda il grado di autonomia impositiva.

L'ISTAT, nel prima citato Rapporto sulla finanza locale, elabora degli indicatori da cui è possibile ricavare importanti informazioni sulla struttura della finanza pubblica locale dei comuni siciliani. Tra questi indicatori si segnalano il "grado di autonomia impositiva", il "grado di dipendenza da amministrazioni centrali" e il "grado di dipendenza dalle amministrazioni locali".

Il primo degli indicatori citati, il "grado di autonomia impositiva", seppur richiami l'"autonomia" dei comuni, è il rapporto tra tutte le entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa dei comuni (quindi entrate non solo proprie in senso stretto, ma anche di natura derivata e derivanti dalla compartecipazioni ai tributi, oltre ai cosiddetti fondi perequativi, quest'ultimi finalizzati a compensare le risorse attribuite in passato e le differenti capacità fiscali) e il totale delle entrate correnti accertate. Nella sostanza, l'indicatore fornisce una misura della dipendenza degli enti locali dalle entrate tributarie, contributive e perequative per raggiungere l'ammontare complessivo di risorse che ordinariamente sono in entrata nel bilancio (cioè le cosiddette entrate correnti) così da ottenere l'equilibrio di bilancio e finanziare il funzionamento soprattutto ordinario dell'ente stesso. Gli altri due indicatori citati, il grado di dipendenza da amministrazioni centrali e da amministrazioni locali è la percentuale delle

entrate correnti che dipende da trasferimenti, nel primo caso, da parte soprattutto dallo Stato, mentre, nel secondo caso, da parte della Regione o da altri enti territoriali.

Fig. 3 Indicatore di sul grado di "autonomia impositiva"*, di "dipendenza da trasferimenti amministrazioni centrali"', di "dipendenza da trasferimenti amministrazioni locali"*
(media anno 2017-2022)**



Fonte: Proprie elaborazioni da dati ISTAT- Rapporto sulla Finanza Locale 2017 e 2022

* Grado di autonomia impositiva = entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / entrate correnti

**Grado di dipendenza da amministrazioni centrali = trasferimenti correnti da amministrazioni centrali / entrate correnti.

***Grado di dipendenza da amministrazioni locali = trasferimenti correnti da amministrazioni locali / entrate correnti.

Dall'analisi dei suddetti indicatori, emerge che la struttura delle entrate dei comuni in Sicilia ha delle peculiarità rispetto ai comuni delle altre regioni a statuto speciale e ai comuni delle regioni ordinarie.

In particolare, i comuni siciliani hanno un livello di "autonomia impositiva", tra il 2017 e il 2022, in media pari al 59%, cioè poco più basso di quello delle regioni ordinarie, pari al 62%, ma notevolmente più alto rispetto alle altre regioni a statuto speciale, pari al 40,8%. Tale risultato si ottiene soprattutto per due ragioni. La prima è una quota di entrate accertate per imposte, tasse e proventi più simile a quella dei comuni delle regioni a statuto ordinario, le quali tendono ad avere tale quota più alta, rispetto alle altre regioni a statuto speciale, che invece presentano quota più bassa. La

seconda ragione è un'alta percentuale di fondi perequativi ricevuti dalle amministrazioni centrali rispetto alle altre regioni a statuto speciale. Sul punto si ricorda che i comuni in Sicilia, insieme a quelli della Sardegna, sono gli unici delle regioni a statuto speciale che partecipano alla ripartizione del fondo di solidarietà comunale nazionale.

Tuttavia i comuni siciliani "beneficiano" di un maggior grado di dipendenza dai trasferimenti correnti dalle amministrazioni centrali – per un indicatore pari a 11,3% – sia rispetto alle altre regioni a statuto speciale (nel quale tale indicatore si ferma a 4,6%), che rispetto alle altre regione ordinarie (ove è pari a 7,8%).

I comuni delle altre regioni a statuto speciale, però, hanno un'importante differenza: sono molto più dipendenti, rispetto ai comuni siciliani, dai trasferimenti correnti derivanti dalle altre amministrazioni locali e in particolare dalle relative Regioni. Infatti, i comuni siciliani hanno un grado di dipendenza dai trasferimenti regionali pari al 15,5%, pari a circa il doppio rispetto al grado di dipendenza dei comuni nelle regioni ordinarie, che si ferma all'8,6%, ma pari alla metà del grado di dipendenza dei comuni delle regioni a statuto speciale, che arriva al 34,7%.

Si rinvia al successivo paragrafo per un approfondimento sui trasferimenti della Regione siciliana ai comuni.

Per ciò che riguarda le spese, la seguente tabella rappresenta i dati degli impegni effettuati dai comuni siciliani negli anni presi in considerazione.

Tab. 5 Spese impegnate dei comuni in Sicilia 2017-2022 (valori in milioni di euro)

Voci	2017	2019	2021	2022
TITOLO 1 - Spese correnti	4.314	4.224	4.393	4.618
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	506	667	872	994
Spesa di natura non finanziaria	4.821	4.891	5.265	5.611
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	18	4	11	1
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	172	264	197	192
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.555	2.001	1.502	1.081
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.148	2.207	3.146	2.809
TOTALE TITOLI	9.714	9.368	10.122	9.695

Fonte: Proprie elaborazioni da dati ISTAT- Rapporto sulla Finanza Locale 2017 e 2022

Le principali informazioni che emergono sono due. La prima è l'incremento notevole della spesa impegnata di natura "non finanziaria" (data dalla somma delle spese correnti e delle spese in conto capitale), soprattutto con riferimento alla spesa in conto capitale. Tra il 2017 e il 2022, infatti, le spese complessive non finanziarie impegnate sono aumentate del 16%, ma se consideriamo solo quelle in conto capitale sono quasi raddoppiate. La seconda informazione importante riguarda l'elevata percentuale nel

bilancio dei comuni di spese relative a chiusura di anticipazioni da istituto cassiere: nel 2022 hanno rappresentato l'11% del totale delle entrate impegnate, in discesa rispetto al 2017, quando rappresentavano il 26,3%, ma comunque molto più alto rispetto al dato nazionale dell'anno 2022 pari al solo 2,8%.

Tuttavia il dato sulle spese deve essere confrontato con quello sulla capacità di spesa. Nel 2022, il rapporto tra pagamenti in conto competenza e spesa impegnata, con stretto riferimento alla spesa non finanziaria, è stato pari al 66% (nel 2017 il valore era simile, pari al 67%) e, seppur inferiore, non si discosta molto dal dato nazionale, pari al 71%. Tuttavia, se ci si limita al solo dato sulla spesa in conto capitale, la forbice tra il dato regionale e nazionale è più elevato: se nel 2022 i comuni siciliani hanno avuto una capacità di spesa delle risorse in conto capitale pari al 30,2% (minore rispetto a quella del 2017 quando era al 38%), a livello nazionale tale dato aumenta al 52,1%.

I TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA VERSO I COMUNI

Il bilancio regionale contiene molteplici capitoli che traferiscono risorse agli enti locali del territorio contribuendo alla finanza locale e agli equilibri finanziari degli enti di livello inferiore, con risorse di natura sia corrente che in conto capitale. Tra questi, i più importanti sono il capitolo 191301 su "Contributo di parte corrente in favore dei comuni" e il capitolo il 590402 relativo al Fondo per investimenti dei comuni.

Tra i diversi trasferimenti e contributi erogati sono presenti quelli derivanti da specifiche autorizzazioni di spesa contenute in norme regionali, ma anche quelli vincolati, ovvero derivanti prevalentemente dall'attuazione di norme nazionali (vedi ad esempio le risorse trasferite per il potenziamento dei servizi di protezione civile a livello periferico o per la prevenzione del rischio sismico ai sensi dell'articolo 11 del D.L. n. 39 del 2009), nonché per l'attuazione della politica unitaria di coesione e del PNRR, nell'ambito delle linee di intervento in cui i comuni sono i soggetti beneficiari o attuatori. Nell'esercizio finanziario 2024 i trasferimenti complessivi correnti verso i comuni dal bilancio regionale, in termini di cassa, sono pari ad euro 987,9 milioni di euro, mentre i contributi agli investimenti sono pari a 322,4 milioni di euro, per un totale complessivo di 1.310 milioni di euro (di cui non vincolati 1.014 milioni di euro). Come rappresentato nella seguente tabella i trasferimenti e i contributi erogati nel 2024 sono più alti rispetto a quelli erogati nel 2022 e nel 2023 (soprattutto con riferimento a quelli non vincolati).

Tab 6. Trasferimenti correnti e contributi agli investimenti dal bilancio regionale erogati regionali ai comuni (pagato negli anni 2022-2024)

	2022	2023	2024
Trasferimenti correnti ai comuni	856.699.324	798.377.258	987.963.241
<i>di cui non vincolati</i>	643.907.566	698.620.031	853.286.960
Contributi agli investimenti ai comuni	338.121.796	383.224.354	322.483.458
<i>di cui non vincolati</i>	124.055.523	122.081.236	160.800.358
Totale complessivo	1.194.821.120	1.181.601.611	1.310.446.699
<i>di cui non vincolati</i>	<i>767.963.089</i>	<i>820.701.267</i>	<i>1.014.087.319</i>

Fonte: proprie elaborazioni

Nella seguente tabella tali risorse, con specifico riferimento al 2024, sono rappresentate per missione di spesa e per ramo di amministrazione. Si può osservare come nel bilancio regionale la missione di spesa che in generale contiene le risorse stanziare per sostenere i comuni è "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" (con il 63,1% del totale delle risorse trasferite), mentre l'amministrazione regionale principalmente deputata all'erogazione di contributi agli enti locali è il Dipartimento delle autonomie locali (con il 62,9% del totale delle risorse trasferite). Tuttavia, queste sono le uniche articolazione del bilancio regionale a contenere trasferimenti verso i comuni.

Tab 7. Trasferimenti correnti e contributi agli investimenti dal bilancio regionale erogati ai comuni per missione di spesa (pagato nel 2024)

Missione	Pagato 2024	%
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	185.060	0,01%
4. Istruzione e diritto allo studio	56.211.099	4,29%
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10.093.655	0,77%
6. Politiche giovanili, Sport e Tempo libero	1.699.222	0,13%
7. Turismo	22.071.710	1,68%
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	112.736.710	8,60%
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	23.139.182	1,77%
10. Trasporti e diritto alla mobilità	16.867.982	1,29%
11. Soccorso civile	10.992.306	0,84%
12. Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	197.804.572	15,09%
14. Sviluppo economico e competitività	915.448	0,07%
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	17.887.126	1,36%
16. Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	3.984.053	0,30%
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	8.043.016	0,61%
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	827.815.558	63,17%
Totale complessivo	1.310.446.699	100,00%

Fonte: proprie elaborazioni

Tab 7. Trasferimenti correnti e contributi agli investimenti dal bilancio regionale erogati ai comuni per dipartimento regionale (pagato nel 2024)

Assessorato	Dipartimento	Pagato 2024	%
PRESIDENZA DELLA REGIONE	SEGRETERIA GENERALE	143.314	0,01%
	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	11.299.939	0,86%
	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE	41.746	0,00%
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	915.448	0,07%
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	9.201.855	0,70%
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI	12.819.796	0,98%
	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA	12.626.047	0,96%
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI	200.129.896	15,27%
	DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	17.887.126	1,36%
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI	824.655.353	62,93%
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI	128.495.289	9,81%
	DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO	402.098	0,03%
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DEL DIRITTO ALLO STUDIO	41.767.876	3,19%
	UFFICIO SPECIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA PER LO STRALCIO DEI PREGRESSIINTERVENTI A VALERE SU PROF e OIF	14.443.223	1,10%
ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA	2.571.304	0,20%
	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA	1.341.133	0,10%
	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE	71.616	0,01%
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA	538.876	0,04%
	DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO	135.800	0,01%
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE	5.561.345	0,42%
	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA	835.059	0,06%
	COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA	5.450	0,00%
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	24.557.110	1,87%
Totale complessivo		1.310.446.699	100,00%

Fonte: proprie elaborazioni

ARTICOLATO

Con riguardo all'articolato del disegno di legge n. 738/Stralcio I Comm ter nella versione del testo pronto Aula, il presente elaborato si sofferma sulle disposizioni che presentano profili finanziari e, nello specifico, sugli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17.

Si precisa che rispetto al testo base del disegno di legge, la Commissione "Affari Istituzionali" ha soppresso alcune disposizioni su cui era stato espresso parere contrario dalla Commissione bilancio nella seduta n. 153 del 16 aprile 2025 e ha modificato altre disposizioni, facendo seguito alle proposte emendative derivanti dalla stessa Commissione Bilancio. Rinviano al prosieguo del lavoro per i commenti sulle disposizioni modificate, si riporta che le disposizioni soppresse durante l'esame in commissione riguardano: la "formazione amministratori e consiglieri comunali" (già articolo 8), la modifica della riserva sul fondo autonomie locali per i comuni virtuosi nell'attività di riscossione (già comma 2 dell'articolo 9), le "norme in materia di personale stabilizzato" (già articolo 12) e sul trasferimento ai comuni dei beni demaniali marittimi (già articolo 18).

Tuttavia, in generale, è necessario fare una premessa relativa alla corretta applicazione del principio sulla copertura finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 81 Cost.

La legge di contabilità e finanza pubblica – L. n. 196 del 2009 – stabilisce al comma 2 dell'articolo 19 della che "ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite". Sul punto, la stessa norma richiama le metodologie disciplinate dall'articolo 17 della medesima legge, il quale, stabilendo le modalità con cui si applica in generale il principio sulla copertura finanziaria delle leggi, individua la relazione tecnica come strumento essenziale a corredo dei disegni di legge per dimostrare le conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi e l'eventuale neutralità finanziaria.

Nel caso di disposizioni normative con oneri a carico del settore pubblico, l'eventuale assenza di indicazioni nella norma (e quindi anche nella relazione tecnica) circa la quantificazione e la copertura finanziaria o della clausola di neutralità, deriva dall'erroneo presupposto secondo cui la legislazione regionale non dovrebbe quantificare gli oneri, né provvedere alla loro copertura qualora questi ricadano sul bilancio di altra amministrazione pubblica (Sezione Regionale di controllo per il Lazio, Deliberazione n. 102/2024/RQ). Sul punto si rammenta che la Corte costituzionale ha

chiarito che anche le autonomie speciali sono tenute a indicare la copertura finanziaria delle leggi regionali che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche, in conformità all'art. 81 Cost. (ex multis sentenza n. 255 del 2022).

Il tema delle leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico è stato affrontato in diverse occasioni dal giudice costituzionale anche con riferimento al rispetto dell'articolo 119 della Costituzione e cioè per la questione della mancata corrispondenza tra le funzioni attribuite agli enti territoriali e l'assegnazione di risorse adeguate (vedi sentenza n. 137 del 2017, sentenza n. 155 del 2020, sentenza n. 135 del 2020 e da ultimo, tra i ricorsi contro leggi della Regione siciliana, con la sentenza n. 73 del 2023). Tuttavia, andando oltre al mero caso di trasferimento di nuove funzioni, la stessa Corte ha anche chiarito che l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa e che le risorse disponibili possono subire modifiche, anche in diminuzione, che comunque non devono rendere "difficile, o addirittura impossibile, lo svolgimento delle funzioni attribuite" (sentenza n. 155 del 2020).

Articolo 1 (Modifiche normative in materia di controlli sostitutivi negli enti locali)

L'articolo 1 effettua modifiche alla gestione in capo all'amministrazione regionale dei controlli sostitutivi in capo gli enti locali, così come disciplinati dall'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44. Al comma 1, interviene sulla composizione, sia numerica che qualitativa, dell'ufficio ispettivo dell'Assessorato regionale enti locali (oggi Dipartimento regionale delle autonomie locali) incaricato dei controlli sugli enti locali; mentre il comma 2, alla lettera a), abroga la parte in cui si disciplina la durata dell'incarico del commissario nominato l'Assessore regionale per gli enti locali, per esercitare controlli sostitutivi sugli enti locali (attualmente prevista in un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi), alla lettera b), individua ulteriore personale dell'amministrazione regionale che può svolgere i controlli previsti dal succitato articolo 24. Secondo tale disposizione, l'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, con proprio decreto, istituisce e aggiorna ogni due anni un apposito albo all'interno del quale è iscritto il personale in servizio dei diversi rami dell'Amministrazione regionale che può essere adibito ai controlli previsti dall'art. 24.

Al comma 3 si prevede una clausola di invarianza in base alla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e agli adempimenti disposti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente,

assicurando così l'invarianza di spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

Al comma 4 si prevede una riserva in capo al capitolo 191301 (Contributo di parte corrente in favore dei comuni) di importo pari a 500 mila euro per l'esercizio finanziario 2025, finalizzato a concedere un contributo, già previsto dall'articolo 2 della L.R. 25 del 2024, ai comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti che hanno maturato il requisito ivi previsto riferito alla chiusura del conto di tesoreria acceso dall'organo straordinario della liquidazione dopo l'entrata in vigore della medesima legge regionale.

Articolo 2 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30)

L'articolo introduce modifiche all'art. 20 della L.R. 30/2000, ampliando i diritti di assenza dal servizio per i membri di organi consiliari e di giunta e garantendo loro la possibilità di partecipare attivamente alle attività istituzionali con minori penalizzazioni lavorative. Nello specifico:

- alla lettera a) estende il diritto di assenza per l'intera giornata lavorativa ai componenti della giunta invitati al consiglio comunale, sia dipendenti pubblici che privati. In caso di seduta serale, il diritto si estende fino alle ore 8 del giorno successivo. Se i lavori si protraggono oltre l'una di notte, l'assenza si estende all'intera giornata successiva;
- alla lettera b) garantisce ai componenti delle commissioni consiliari il diritto di assenza per l'intera giornata lavorativa per partecipare alle sedute;
- alla lettera c), per i lavoratori dipendenti appartenenti a giunte comunali, organi esecutivi di unioni di comuni, consorzi, commissioni consiliari o circoscrizionali, conferenze dei capigruppo e organismi di pari opportunità, il diritto di assenza si estende all'intera giornata di convocazione della riunione, eliminando il limite di due ore antecedenti l'inizio e un'ora successiva al termine previsto dalla normativa vigente;
- alla lettera d) si aumenta il numero massimo di ore di permesso per assentarsi dal lavoro per i membri di organi esecutivi e dei presidenti consiliari (da 36 a 60 ore) e dei sindaci, presidenti dei liberi consorzi comunali, sindaco metropolitano e presidenti dei consigli comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti (da 48 a 72 ore).

Circa le disposizioni appena sintetizzate, si osserva che l'introduzione delle modifiche previste dall'articolo in esame comporta un aumento delle spese per i bilanci degli enti locali. Questo a causa dell'obbligo di rimborso previsto dal comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 30 del 2000, che si applica ai dipendenti di

privati e di enti pubblici economici. Sul punto, si osserva che la valutazione di prevedere una quantificazione e una copertura degli oneri che la disposizione comporta in capo agli enti locali dipende da una verifica dell'impatto finanziario che la stessa ha sui bilanci degli enti locali, affinché la sua applicazione non renda difficile lo svolgimento delle funzioni. Proprio tale aspetto è stato oggetto di dibattito durante l'istruttoria in Commissione Bilancio, addivenendosi alla conclusione che dalla disposizione deriverebbero oneri esigui a carico degli enti locali, tali in ogni caso da non compromettere l'equilibrio finanziario degli enti o da rendere difficile l'espletamento delle relative funzioni. Tuttavia, si precisa che la valutazione sull'esiguità degli oneri, al momento della stesura di questa nota di lettura, non è supportata da un'analisi di natura tecnica o stima di una sua quantificazione.

Articoli 3, 4 e 7 (Gettoni di presenza, elezione di due vicepresidenti e consigliere comunale supplente)

L'articolo 3 è finalizzato ad uniformare la misura del gettone di presenza dei consiglieri comunali dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti (Enna) a quelle dei comuni compresi tra 200.001 e 500.000 abitanti e a commisurare l'indennità del presidente del consiglio del comunale del medesimo comune capoluogo al 60% dell'indennità prevista per il sindaco.

L'articolo 4 prevede la possibilità di eleggere due vice presidenti del Consiglio comunale "ove previsto" e contempla la possibilità che l'indennità di funzione prevista per il vice presidente in parola non venga corrisposta su richiesta degli "interessati".

L'articolo 7 introduce una causa di incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere comunale nei comuni con più di quindicimila abitanti, prevedendo l'introduzione del consigliere comunale supplente

Sui precedenti articoli si rinvia a quanto già osservato nelle premesse del presente paragrafo e sull'articolo 2.

Articolo 5 (Variazioni indennità nuovi dati censimento ISTAT)

L'articolo prevede che in tutti i casi in cui, dopo l'insediamento degli organi elettivi delle amministrazioni locali, sopravviene una variazione della popolazione residente a seguito di un nuovo censimento da parte dell'ISTAT, per il calcolo della misura delle indennità si faccia riferimento comunque alla fascia demografica utilizzata per la determinazione del numero dei consiglieri nella medesima consultazione. **La predetta disposizione è stata introdotta dalla Commissione di merito nella seduta in cui il**

testo è stato approvato per l'esame dell'Aula e non era pertanto presente nel testo oggetto del parere della Commissione "Bilancio". Si ritiene opportuno anche in tal caso – come già riportato in sede di commento dell'articolo 2 – evidenziare che la previsione non è stata accompagnata da un'analisi di natura tecnica.

Articolo 9 (Norme riguardanti i comuni in dissesto finanziario o con piani di riequilibrio finanziario)

Il comma 1 stabilisce che sia erogato entro il 30 giugno e in unica soluzione il contributo istituito all'articolo 10 della legge di stabilità regionale 2024-2026 (legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1) destinato alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in applicazione di quanto disposto all'articolo 2 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75. Inoltre, stabilisce che l'erogazione del contributo avviene successivamente all'invio, al competente Dipartimento, degli elenchi nominativi dei soggetti stabilizzati e dell'importo della spesa effettivamente sostenuta nell'anno precedente da parte degli enti che hanno proceduto alle stabilizzazioni stabilisce. Coerentemente con il parere della Commissione bilancio espresso nella seduta n. 153 del 16 aprile 2025, la disposizione è rivolta a sostenere i soli comuni, in modo tale da essere circoscritta ai contributi erogati per i lavoratori che operano presso detti enti.

Articolo 10 (Norme per la digitalizzazione degli archivi documentali degli uffici tecnici comunali della Sicilia)

L'articolo stabilisce che i Comuni debbano avviare entro 120 giorni - dalla pubblicazione della legge - la digitalizzazione degli archivi cartacei degli uffici tecnici urbanistici (così come previsto dall'articolo 14 del Codice dell'amministrazione digitale) e disciplina le modalità di dematerializzazione dei documenti cartacei, con l'obiettivo di standardizzare il procedimento per tutti gli enti coinvolti.

Circa la disposizione si osserva che nel testo base si riportava una quantificazione pari ad euro 500.000 per il 2025 (senza equivalente copertura) degli oneri derivanti dalla sua attuazione e, in particolar modo, per la fornitura di servizi di supporto tecnico ai processi di digitalizzazione e informatizzazione da parte di imprese specializzate. A seguito del parere contrario della Commissione bilancio, l'autorizzazione di spesa riportante la suddetta quantificazione è stata abrogata ed è stata inserita una clausola di invarianza per cui, dalla norma in oggetto, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Considerata la portata della norma, la quale coinvolge in nuove attività altri enti, si propone di modificare tale clausola con una formulazione che tiene conto che dalle

disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per l'intera finanza pubblica e che agli adempimenti disposti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Articolo 11 (Rimborso somme del fondo di rotazione per la progettazione)

La disposizione interviene sulle modalità di rimborso, da parte degli enti locali, delle somme erogate dal Fondo di progettazione previsto dall'art. 31 della legge regionale n. 6 del 2009 e anticipate dalla Regione, innalzandolo da cinque a otto anni. Nello specifico, interviene sul Fondo di rotazione destinato alla copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione, e di tutte quelle occorrenti per l'approvazione dei progetti medesimi necessaria per l'accesso alle risorse, anche di provenienza extraregionale, per gli interventi finalizzati agli investimenti ammessi dai finanziamenti regionali ed extraregionali. Sul fondo, con l'articolo 7 della legge regionale 3 del 2016, è stata destinata la somma di 10.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Primo ambito di intervento del Piano di completamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della Del. CIPE (ora CIPESS) n. 10/2015.

Tab. 8 Storico del capitolo 684207 Fondo di rotazione per le azioni di miglioramento delle performance delle PA nelle fasi di progettazione e realizzazione di interventi, ex art. 7, comma 25 L.R. 3/2016 (fondo di progettazione)

RCPU - STORIA Capitolo 684207 - Anno 2024		
Anno	Stanziamiento definitivo	Impegnato
2019	3.491.744,14	0,00
2020	3.491.744,14	1.963.901,48
2021	1.527.842,66	33.952,63
2022	1.493.890,03	230.300,44
2023	1.263.589,59	140.143,05
2024	649.385,69	649.385,69

Fonte: proprie elaborazioni da dati SCORE

Articolo 12 (Finanziamenti per opere aventi finalità culturali)

L'articolo integra le finalità degli interventi di cui all'articolo 13 della legge regionale 9 del 2020, autorizzando la Regione ad erogare finanziamenti, oltre che per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili degli enti locali e loro infrastrutture, anche "per la realizzazione di nuove opere per finalità culturali". In suddetto intervento valutava una spesa per un importo pari a

100.000 migliaia di euro, a cui si forniva copertura mediante le risorse del FSC 2014/2020.

Sul punto si sottolinea la criticità di detta nuova previsione dal punto di vista del rispetto del principio della copertura finanziaria, in quanto si interviene su una programmazione di risorse extraregionale già conclusa.

Articolo 13 (Tagliando antifrode)

L'articolo introduce, a partire dal 2026, il c.d. "tagliando antifrode" da applicare alle schede elettorali per le elezioni comunali e provinciali. Coerentemente col dato riportato nella relazione tecnica - pervenuta dal Dipartimento regionale delle autonomie locali - sui possibili costi derivanti dall'attuazione del tagliando antifrode per un numero totale di 40 comuni interessati, la norma ipotizza una quantificazione per ciascuno degli anni 2026 e 2027 di euro 30.600, da coprire con le disponibilità già esistenti a legislazione vigenti del capitolo 190515 su "Spese per le elezioni regionali ed amministrative e spese per consultazioni referendarie" (Missione 1, Programma 7). Si fa presente che il capitolo è di spese obbligatorie e prevede uno stanziamento pari a euro 500.000 per il 2026 ed euro 15.000.000 per il 2027.

Articolo 17 (Trasferimento di tratti di demanio idrico fluviale e demanio marittimo)

L'articolo prevede la possibilità di trasferimento delle competenze gestionali demaniali degli areali di reticolo idrografico fluviale già oggetto di urbanizzazione ai Comuni pertinenti per territorio che ne facciano richiesta e qualora non vincolate da perimetrazioni di diversa gestione sovracomunale.

Il caso in questione si presenta analogo a quello affrontato dal giudice costituzionale nella sentenza n. 73 del 2023, per cui l'assegnazione ai comuni di nuove competenze e il relativo incremento delle attività necessarie ad assicurare la gestione e la manutenzione dei beni in questione, non si accompagnerebbe ad una corrispondente e proporzionale attribuzione ad essi di mezzi finanziari, con la possibile violazione del primo e quarto comma dell'articolo 119 Cost. Tuttavia, si fa presente che il caso in questione prevede un trasferimento di competenze gestionali sulla base di un'esplicita richiesta del comune, nel presupposto di un'autonoma valutazione sull'impatto finanziario - non imposto - nel proprio bilancio derivante dal trasferimento di competenze. Inoltre, si sottolinea che la norma non fa un esplicito riferimento alle spettanze delle entrate, attualmente del bilancio regionale, di cui al capitolo 2622 (previsti in euro 130.000 per il 2025) derivanti da canoni derivanti da concessioni e occupazioni per gli attraversamenti

(linee elettriche e impianti elettrici, ferrovie, ponti, strade passerelle e simili, sversamenti in alveo opere di qualunque tipo) sul demanio idrico fluviale e relative pertinenze, e alle entrate di cui al capitolo 2623 (previsti in euro 300.000 per il 2025) relative ai canoni derivanti da concessioni e/o occupazioni del demanio idrico fluviale con esclusione degli attraversamenti e relativa occupazione di suolo demaniale, compresi gli ex relitti d'alveo, le aree limitrofe e le relative pertinenze.